

Pubblicato il 18/04/2018

**N. 02347/2018REG.PROV.COLL.**  
**N. 07821/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7821 del 2017, proposto da Global Security s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michele Di Carlo in Roma, via Raffaele Caverni n. 6;

*contro*

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, non costituita in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 00919/2017, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il Cons. Ezio Fedullo e udito per la parte appellante l'Avvocato Francesco Mangazzo su delega di Michele Dionigi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO e DIRITTO

Deve premettersi che in data 7.11.2017 è stato depositato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, delle specifiche tecniche di cui all'allegato A del D.P.C.M. n. 40/2016 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), il "Modulo Deposito Ricorso" compilato con l'indicazione degli elementi identificativi, sia sul piano soggettivo che oggettivo, dell'appello avverso la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, n. 919/2017, ma recante quale allegato il *file* nativo digitale (non del medesimo atto di appello, ma) di un ricorso di annullamento indirizzato al T.A.R. Puglia, avente diverse parti ed un diverso oggetto.

Deve altresì osservarsi che, in data 9.11.2017, la parte indicata come appellante dal predetto modulo di deposito ha provveduto:

- 1) a depositare un nuovo "Modulo Deposito Ricorso", al quale è stato assegnato il n. 7896/2017 di R.G., correttamente compilato con i dati identificativi dell'appello avente ad oggetto la suindicata sentenza del T.A.R. Puglia n. 919/2017 e recante in allegato il corrispondente *file* nativo digitale;
- 2) a presentare, agli atti del fascicolo telematico corrispondente al n. 7821/2017 del R.G., una "istanza di cancellazione atti", con la quale ha evidenziato che, in occasione del deposito telematico, è stato allegato, per mero errore materiale, il *file* nativo digitale di altro ricorso, chiedendo che "venga cancellata l'iscrizione a ruolo" giacché, in data odierna, si è provveduto ad effettuare nuovamente il deposito telematico in modo corretto e che è stato protocollato con NRG 201707896 e data deposito 09/11/2017 14:08".

La suddetta istanza di cancellazione è stata reiterata in data 19.3.2018, con la quale è stato altresì richiesto che la Sezione dichiari non dovuto il contributo unificato al cui pagamento la parte (apparentemente) appellante è stata invitata con atto prot. n. 184/2018 del 20.2.2018, trasmesso con *pec* del 21.2.2018.

Tanto premesso, deve rilevarsi che non vi è luogo a provvedere in ordine al ricorso depositato in data 7.11.2017 ed iscritto al n. 7821/2017 del R.G., sia perché macroscopicamente inidoneo, per le ragioni evidenziate, ad introdurre un rituale giudizio di appello, sia perché superato dal successivo deposito, in funzione regolarizzatrice, dell'atto di appello avente ad oggetto la sentenza del T.A.R. Puglia n. 919/2017 ed iscritto al R.G. con il n. 7896/2017, anch'esso chiamato per la decisione alla odierna udienza.

Deve altresì incidentalmente precisarsi, in riscontro all'apposita istanza di parte, che la mancata integrazione della fattispecie impositiva cui l'art. 14, comma 1, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) subordina la nascita dell'obbligo di pagamento del contributo unificato, rappresentata dal "deposito del ricorso introduttivo" e che nella specie, per quanto detto, non può ritenersi perfezionata in relazione al giudizio di appello identificato dal "ModuloDepositoRicorso" depositato in data 7.11.2017 ed iscritto al n. 7821/2017 del R.G., non giustifica la debenza del tributo di cui all'invito al pagamento del 20.2.2018, trasmesso alla parte con *pec* del 21.2.2018.

La mancata costituzione della controparte esime infine da ogni statuizione sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), dichiara il non luogo a provvedere in ordine al ricorso iscritto al n. 7821/2017 di R.G..

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ezio Fedullo**

**IL PRESIDENTE**

**Franco Frattini**

IL SEGRETARIO